



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE**

Settore Esecuzioni Individuali e Concorsuali

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco GILIBERTI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 51-1 /2025 R.G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso

da

IURLARO PIETRO

con l'assistenza dell'OCC avv. Vita Lofino,

rappr. dif. dell'avv. ALESSANDRO ARGENTIERO e dal dott. ANDREA CRISCOLO;

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso depositato in data 02.04.2025, da IURLARO PIETRO con l'assistenza dell'avv. Vita Lofino professionista nominato da questo Tribunale, consumatore ex art.2, lett. C, CCI sovraindebitato, con il quale ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;

premesso che la domanda risulta corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
 - c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- vista la relazione redatta dall'OCC/professionista nominato dott./avv., contenente:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

CRON. 123/2026
SENT. 10/2026
REP. 13/2026
RDE 9/2026



d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'OCC consentono di escludere che il debitore istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ed inoltre che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che con decreto del 08/05/2025 il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano come rimodulato il 6.11.2025;

considerato, altresì, che nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni al piano;

verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano;

visto l'art.70 CCI;

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da IURLARO PIETRO come rimodulato il 6.11.2025:

DICHIARA

chiusa la procedura disponendone,

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC nei registri immobiliari ovvero presso il PRA, qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;

DISPONE

La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art.70, comma 1, CCI.

Così deciso in Brindisi, in data 03/02/2026.

Il Giudice

Dott. Francesco GILIBERTI



ATTO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE

IL 3/02/2026

IN ALLEGATI

AL CANCELIERE ESPERTO

DELLA SEGRETERIA

DELLA SEGRETERIA

